

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALE 29 marzo 2002, n. 8

**Norme sul sistema statistico regionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 39 marzo 1998, n. 112.", l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.", e successive modifiche e integrazioni.

2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

**Art. 2**

Istituzione dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di statistica

1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione del Veneto, istituito con la presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989 ed individuato nella struttura regionale di statistica, sono svolte unicamente dalla stessa.

2. La struttura regionale di statistica svolge le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 322/1989 e all'articolo 3 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali.

3. La Giunta regionale individua compiti, funzioni e livello organizzativo della struttura regionale di statistica ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche.

4. La Giunta regionale nomina, ai fini di cui al comma 2, i referenti statistici quali articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura regionale di statistica esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, prevista nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale, di cui all'articolo 11, individuando le nomenclature e metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

**Art. 3**

Attribuzioni della struttura regionale di statistica

1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

- a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;
- b) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all'articolo 11;
- c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;
- d) coordinare ed integrare l'attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico;
- e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;
- f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l'accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell'amministrazione regionale;
- g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;
- h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;

- i) attuare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 9;
- l) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;
- m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all'articolo 11;
- n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;
- p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all'amministrazione regionale;
- q) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell'amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;
- r) accertare le violazioni di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;
- s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente;
- t) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;
- u) collaborare all'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;
- v) validare le informazioni statistiche riferite all'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15;
- z) provvedere all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;
- aa) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;
- bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.

## Art. 4

## Sistema statistico regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR.

2. Fanno parte del SISTAR:

- a) la struttura regionale di statistica di cui all'articolo 2;
- b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;
- c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operanti sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989;
- d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità montane;
- e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

3. Il coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e la direzione del SISTAR spettano alla struttura regionale di statistica.

4. La Giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici partecipanti al SISTAR e al Sistema statistico nazionale, al fine del coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 11.

## Art. 5

## Attività del SISTAR

1. Al SISTAR spetta:

- a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
- b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale;
- c) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;
- d) promuovere ed incentivare l'istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o consortile;
- e) contribuire alla costituzione ed allo sviluppo della rete informatica regionale anche per finalità statistiche.

## Art. 6

## Strumenti operativi del SISTAR

1. Per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, sono istituiti nell'ambito del SISTAR:

- a) la commissione statistica regionale;
- b) il comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

## Art. 7

## Commissione statistica regionale

1. È istituita la commissione statistica regionale del SISTAR composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale di statistica che la presiede;
- b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;
- c) un dirigente designato dal segretario generale del Consiglio regionale;
- d) un dirigente dell'area della programmazione regionale designato dal segretario generale della programmazione;
- e) un dirigente designato per ciascuna segreteria regionale del Consiglio e della Giunta;
- f) un rappresentante designato dall'Unione delle Province del Veneto;
- g) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall'Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI);
- h) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane del Veneto;
- i) un rappresentante designato dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto.

2. La commissione è nominata con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

3. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR per le materie di competenza in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'attività di segreteria della commissione è espletata dal personale della struttura regionale di statistica.

5. La commissione approva un proprio regolamento interno.

6. Ai componenti esterni della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 8

## Compiti della commissione

1. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

- a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi appartenenti al SISTAR;
- b) esprime il parere sul programma statistico regionale di cui all'articolo 11;
- c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel Sistema informativo statistico della Regione;
- d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SISTAR;
- e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;
- f) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;
- g) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura regionale di statistica.

## Art. 9

## Comitato tecnico scientifico per il SISTAR

1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR composto da:

- a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;
- b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;
- c) quattro esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.", tra i docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, dell'epidemiologia, della demografia, dell'informatica e delle scienze agrarie;
- d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;
- e) un rappresentante dell'ISTAT.

2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere nominato tra i docenti nella materia della statistica.

3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici settoriali di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, con riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione sta-

tale e degli altri organismi del SISTRAR, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

5. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della struttura regionale di statistica.

7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 10

##### Compiti del comitato tecnico scientifico per il SISTRAR

1. Al comitato spetta:

- a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SISTRAR;
- b) proporre eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTRAR;
- c) fornire, su richiesta della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informatiche da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati.

#### Art. 11

##### Programma statistico regionale

1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il programma è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7 ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale che è trasmessa al Consiglio regionale.

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La struttura regionale di statistica comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale.

5. La Giunta regionale, qualora le indagini previste nel programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, stipula convenzioni anche onerose e protocolli d'intesa con gli enti locali, con gli enti strumentali e con soggetti pubblici e privati per eseguire singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n. 322/1989 ed alla legge n. 675/1996.

#### Art. 12

##### Segreto d'ufficio e segreto statistico

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e i dati sono divulgati nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. A tutti gli addetti alla struttura regionale di statistica e ai referenti statistici di cui all'articolo 2, comma 4, posti alle dipendenze funzionali della stessa, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato nonché le norme per la tutela del segreto statistico.

#### Art. 13

##### Obbligo di fornire dati statistici

1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.

#### Art. 14

##### Sanzioni amministrative

1. Chiunque non fornisce i dati e le notizie di cui all'articolo 13 ovvero li fornisce deliberatamente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) nella misura minima di duecentodieci euro e massima di duemilacento euro per le violazioni da parte delle persone fisiche;
- b) nella misura minima di cinquecentoventi euro e massima di cinquemiladuecento euro per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo le disposizioni della legge 21 novembre 1981, n. 689, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.", e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica facenti parte del SISTRAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente ai sensi della legge regionale n. 10/1977, dandone comunicazione alla struttura regionale di statistica.

## Art. 15

## Validazione e diffusione dei dati statistici

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, effettuate dalle strutture regionali, compresi gli osservatori, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della struttura regionale di statistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni d'iniziativa di organismi del SISTAR è di competenza dei rispettivi uffici preposti all'attività statistica.

3. I dati statistici di cui al comma 1 non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non successivamente alla validazione della struttura regionale di statistica.

## Art. 16

## Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività.

2. I prodotti statistici validati dalla struttura regionale di statistica costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e fonte informativa dei suoi organi istituzionali.

3. La struttura regionale di statistica consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 12, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. La struttura regionale di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle direzioni regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.

## Art. 17

## Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico

1. La Regione del Veneto aderisce al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (CISIS), organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e partecipa all'attività dello stesso mediante la struttura regionale di statistica e la struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale.

## Art. 18

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo

dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica, si fa fronte con i fondi stanziati annualmente nell'u.p.b. U0027 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e 2004, in termini di sola competenza, dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 10, iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa.

2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella medesima u.p.b. U0027.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 marzo 2002

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Istituzione dell'Ufficio di Statistica e organizzazione della Struttura regionale di statistica
- Art. 3 - Attribuzioni della struttura regionale di statistica
- Art. 4 - Sistema statistico regionale
- Art. 5 - Attività del SISTAR
- Art. 6 - Strumenti operativi del SISTAR
- Art. 7 - Commissione statistica regionale
- Art. 8 - Compiti della commissione
- Art. 9 - Comitato tecnico scientifico per il SISTAR
- Art. 10 - Compiti del comitato tecnico scientifico per il SISTAR
- Art. 11 - Programma statistico regionale
- Art. 12 - Segreto d'ufficio e segreto statistico
- Art. 13 - Obbligo di fornire dati statistici
- Art. 14 - Sanzioni amministrative
- Art. 15 - Validazione e diffusione dei dati statistici
- Art. 16 - Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione
- Art. 17 - Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico
- Art. 18 - Norma finanziaria

**Dati informativi concernenti la legge regionale 29 marzo 2002, n. 8**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 marzo 2001, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 marzo 2001, dove ha acquisito il n. 133 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 27 marzo 2001;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 gennaio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 marzo 2002, n. 2606.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 concernente "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988 n. 400" ha attivato il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) composto dagli Uffici di Statistica di enti ed organismi pubblici e coordinato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Tra gli elementi costitutivi dell'ordinamento del SISTAN figurano gli Uffici di Statistica alla cui istituzione provvedono, con propria legge e nell'ambito della rispettiva autonomia, le Regioni e le Province Autonome.

Sull'importanza di tale istituzione si è pronunciata la stessa Consulta a seguito dell'entrata in vigore della normativa statale precisando che "... non può darsi un sistema statistico integrato su base nazionale, né comunque può pensarsi che esso possa funzionare adeguatamente, in mancanza di uffici di statistica operanti a livello delle regioni o delle province autonome"

(Corte Costituzionale 26 marzo 1990, n. 139).

Al fine di assicurare una prima attuazione del disposto del citato decreto legislativo n. 322/1989, la Giunta regionale del Veneto, con propri provvedimenti n. 1886 del 26 aprile 1994 e n. 2616 del 14 giugno 1994, ha istituito, nell'ambito dell'allora Dipartimento per la Statistica e l'Informatica, l'Ufficio di Statistica della Regione Veneto.

In seguito, con deliberazione n. 1241 del 14 marzo 1995 ha recepito integralmente quanto previsto dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 1993 in materia di Uffici di Statistica delle Regioni.

La Giunta regionale, poi, con deliberazione n. 4659 del 30 dicembre 1997, ha disposto che le funzioni di Ufficio di Statistica della Regione Veneto venissero svolte dal Servizio Statistico Regionale dell'Unità di Progetto per il Sistema Informatico, con compiti inerenti le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di interesse del SISTAN e dell'Ente.

Infine, con deliberazione n. 3161 del 29 settembre 2000, la Giunta regionale ha disposto, per un periodo di due anni e in attesa di definire il quadro normativo di riferimento, l'istituzione dell'Unità di Progetto Statistica inserendo in tale ambito l'Ufficio di Statistica della Regione Veneto ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989.

Tra gli obiettivi assegnati a tale Unità di Progetto riveste particolare importanza lo svolgimento di attività propedeutiche alla realizzazione del Sistema Statistico Regionale la cui istituzione è demandata al presente disegno di legge.

L'avvenuta istituzione di detta struttura si qualifica come strumento operativo affinché la produzione statistica della Regione entri a far parte a pieno titolo delle statistiche ufficiali prodotte dalle Amministrazioni statali e periferiche, nonché da altri enti pubblici a carattere economico e sociale presenti sul territorio.

Detta finalità risulta essere coerente con quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

A tale riguardo l'articolo 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", ha stabilito che la Regione con successiva sua legge dovesse, sentita la Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali, disciplinare il sistema informativo di rilevazione statistica compatibilmente con le norme di cui il decreto legislativo n. 322/1989.

A meno di un anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2001 la Regione adempie con tale disegno di legge al suddetto compito, con il proposito di creare un sistema funzionale a rete, capillarmente diffuso, cui aderiscono tutte le auto-

mie locali e gli organismi di diritto pubblico e privato operanti sul territorio regionale, atto a realizzare il tempestivo interscambio informativo di interesse locale, regionale, nazionale e comunitario, secondo adeguati criteri, metodologie, standard e procedure di colloquio.

Alla direzione del Sistema statistico regionale sarà preposta apposita struttura organizzativa definita dalla Giunta regionale nell'ambito delle posizioni previste dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

Il coordinamento regionale delle attività si attua attraverso l'adozione di atti di indirizzo sul Sistema e la formazione di un Programma statistico regionale (PSR).

Concorrono a formare tali atti di indirizzo due organi collegiali denominati "Commissione Statistica Regionale" e "Comitato tecnico scientifico per il SISTAR".

Quanto alla prima va detto che risulta composta da rappresentanti dei vari soggetti partecipanti al SISTAR con funzioni consultive e di propulsione dell'attività statistica regionale.

Per ciò che concerne il "Comitato Tecnico Scientifico per il SISTAR", invece, si evidenzia come sia sede qualificata di decisione delle metodologie e delle tecniche da impiegare per le rilevazioni, le analisi, le integrazioni, le elaborazioni e la diffusione dei dati.

Secondo le previsioni del presente disegno di legge, le funzioni di Ufficio di Statistica della Regione Veneto sono svolte in via esclusiva dalla Struttura Statistica Regionale che, anche avvalendosi delle altre Strutture, degli Osservatori e degli enti strumentali della Regione, promuove e realizza la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici nell'ambito del Programma Statistico Nazionale (PSN) e del Programma Statistico Regionale (PSR).

Detta Struttura svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività statistica degli enti e degli Uffici facenti parte del SISTAR Veneto nei confronti dei quali, così come stabilito dalla Commissione statistica regionale, fissa i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 17, comma 6 del decreto legislativo n. 322/1989 dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione Statistica (COMSTAT).

Sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati da parte dei soggetti SISTAR si uniformano all'indirizzo che la Struttura statistica regionale indicherà loro, anche al fine di assicurare l'integrazione di tali flussi informativi alle rilevazioni statistiche di competenza della Regione Veneto, garantendo nel contempo, in collaborazione con il Sistema informatico regionale, la più ampia accessibilità alle informazioni così ottenute.

È espressione dell'attività programmatica di tale Struttura la predisposizione del PSR di durata triennale e dei relativi aggiornamenti annuali; detto Piano, inoltre, dovrà essere sempre strettamente correlato con il PSN.

A tale specifica Struttura spetta la normalizzazione di tutti i

flussi informativi statistici dell'Amministrazione regionale e la conseguente validazione dei dati che ne derivano, presupposto questo per la loro esternazione.

I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni comprese nei Programmi statistici nazionale e regionale sono ufficiali e pubblici ed il loro accesso è garantito ad ogni cittadino anche attraverso strumenti di diffusione di carattere informatico, ferma restando l'osservanza delle norme in materia di riservatezza delle informazioni, tutela nel trattamento dei dati personali e segreto statistico quali, in particolare, la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

D'altra parte, le amministrazioni, gli enti, gli organismi pubblici ed i soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti ad ottemperare alle richieste di dati e di notizie rientranti nelle rilevazioni del PSR di cui sono destinatari.

L'inadempimento di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria elevata in applicazione della legge 21 novembre 1981, n. 689 e nelle forme di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Il disegno di legge qui illustrato intende porre l'Ente Regione al centro di un sistema in cui convergono i flussi informativi di tutti i soggetti presenti sul territorio regionale e svolgenti attività statistica di carattere pubblico, nel pieno rispetto della rispettiva autonomia.

Lo scopo è quello di assicurare una disciplina organica dell'informazione statistica regionale attraverso la creazione di collegamenti capillari tra sistemi informativi statistici autonomi.

Premminente è il ruolo che spetta all'Ente Regione all'interno del Sistema statistico regionale sia nel realizzare e promuovere il Sistema, sia nell'attuare interventi diretti e indiretti concernenti tutte le problematiche connesse al trattamento dell'informazione pubblica da cui discende la necessità di dotare la struttura preposta alla funzione statistica della Regione Veneto di proprie risorse intese come flussi finanziari costanti finalizzati all'esercizio ed all'affinamento di detta funzione, assicurati soprattutto attraverso la qualificazione e l'aggiornamento continuo del personale addetto.

Nel contempo, è di fondamentale importanza che emerga e si affermi nell'organizzazione regionale una cultura statistica intesa come affezione per l'oggettività delle indagini, nonché come esigenza costante di conoscenza delle cause e delle tendenze.

L'adozione di tale provvedimento normativo non solo integrerà l'attuazione di quanto disposto a livello nazionale con il decreto legislativo n. 322/1989, ma consentirà al Veneto di svolgere correttamente quella funzione di programmazione e di raccordo tra i vari livelli di governo.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1:*

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 17 - Sistema informatico e coordinamento delle informazioni.

1. La Regione e gli enti locali garantiscono la circolazione delle informazioni e delle conoscenze concernenti le funzioni di rispettiva competenza mediante l'utilizzo di sistemi informatici comuni.

2. Con successiva legge regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, è disciplinato il sistema informativo, di rilevazione statistica e della rete informatica, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle norme concernenti il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. Tale sistema è realizzato tenuto conto dei sistemi informatici già operanti nelle autonomie locali."

**Note all'articolo 2:**

- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:  
"5. Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie."

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:  
"6. Compiti degli uffici di statistica.

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta."

**Note all'articolo 3:**

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:  
"3. Uffici di statistica.

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati

dal comitato di cui all'art. 17."

- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

"7. Obbligo di fornire dati statistici.

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto."

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

"11. Sanzioni amministrative.

1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT."

#### **Nota all'articolo 4:**

- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

"2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale.

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri."

- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989 vedi nota all'articolo 3.

#### **Nota all'articolo 7:**

- Il testo dell'articolo 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

"Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. È, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorché le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale. "

#### **Nota all'articolo 9:**

- Per il testo dell'art. 187 della legge regionale n. 12/1991 vedi nota all'articolo 7.

#### **Nota all'articolo 11:**

- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

"13. Programma statistico nazionale.

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3. "

#### **Nota all'articolo 12:**

- Il testo degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 è

il seguente:

"8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque."

**Nota all'articolo 13:**

- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 vedi nota all'articolo 3.

**4. Struttura di riferimento**

Unità di progetto statistica